

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-420 del 29/01/2021
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 5, 6 - PARMA CALCIO SERVIZI SRL - DOMANDA 19.11.2020 DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO IRRIGAZIONE IMPIANTI SPORTIVI, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI PARMA (PR), LOC. STADIO TARDINI. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE. PROC PR20A0033. SINADOC 27901
Proposta	n. PDET-AMB-2021-444 del 29/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventinove GENNAIO 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

– il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);

– la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);

– le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;

– la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106/2018, con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

PRESO ATTO della domanda pg/2020/168067 del 19.11.2020 con cui l'azienda Parma Calcio Servizi SRL, con sede in Parma, Borgo Venti Marzo n.4, c.f. 02845570346, ha richiesto la concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante pozzo esistente (ex procedimento SISTEB PR10A0037 con concessione scaduta e non rinnovata dal precedente titolare) ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001, codice pratica PR20A0033;

DATO ATTO la domanda è corredata dalla documentazione tecnica prescritta a firma dei dott geologi Lorenzo Negri e Marco Vannucchi;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso Piscicoltura, irrigazione di attrezzature

sportive ed aree destinate a verde pubblico;

PRESO ATTO che sono stati acquisiti i pareri di rito nell'ambito dell'istruttoria ed è stata disposta la pubblicazione della domanda tramite avviso sul BURERT n. 424 del 09.12.2020.

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva; che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Repulsione*", definiti dalla medesima direttiva, risultando conseguentemente compatibile nel rispetto delle prescrizioni di cui al disciplinare allegato;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2021;
- ha versato la somma pari a 250,00 euro richiesta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PR20A0033;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

di assentire all'azienda Parma Calcio Servizi SRL, con sede in Parma, Borgo Venti Marzo n.4, c.f. 02845570346, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR20A0033, ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzo, avente profondità di m 45;
- ubicazione del prelievo: Comune di Parma (PR) località Stadio Tardini, su terreno di proprietà del Comune di Parma, censito al fg. n. 20, mapp. n. 1157; coordinate UTM RER x: 605.885 Y: 4.961.137 ;
- destinazione della risorsa ad uso irrigazione impianti sportivi;
- portata massima di esercizio pari a l/s 5;

– volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 6286 limitato ai quantitativi massimi previsti con DGR 1415/16;

1. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31.12.2025 In considerazione del risultato della valutazione di rischio rilevata attraverso il metodo ERA suggerito dalla “Direttiva Derivazioni” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017 dell’ Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po) (Repulsione);

2. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario;

3. di dare atto che il canone dovuto per l’anno 2021 quantificato in 164,40 euro è stato pagato;

4. di dare atto che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 250,00 euro, è stata versata;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

6. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

7. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, risultando l’imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell’art. 5, d.P.R. 131/1986;

8. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio;

9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell’art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all’Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all’Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

10. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata.

Il Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA

ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata a Parma Calcio Servizi SRL, con sede in Parma, Borgo Venti Marzo n.4, c.f. 02845570346, (codice pratica PR20A0033).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 45, con tubazione di rivestimento in acciaio del diametro interno di mm 152, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 9,2, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra -25,00 m e -29,00 m e -34,0 m e -43,0 m dal piano di campagna.

2. L'opera di presa è sita in Comune di Parma (PR), località Stadio Tardini, su terreno di proprietà del Comune di Parma, censito al fg. n. 20, mapp. n. 1157; coordinate UTM RER x: 605.885 Y: 4.961.137;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irrigazione del campo da gioco dello stadio E. Tardini, utilizzato per le partite del massimo Campionato Nazionale di serie A dal Parma Calcio 1913, costituito un manto erboso per una superficie totale di circa 8.250 m², comprensiva delle fasce laterali esterne al perimetro di gioco; a tale superficie si aggiungono circa 1600 mq ulteriori di aree verdi (area dietro la curva nord e vialone centrale) per un totale di circa 10.000 mq (1 ha);

2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 5 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 6.286 limitata ai quantitativi massimi previsti con DGR 1415/16.

3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Codice: 0360ER-DQ2-CCS, Nome: Conoide Parma-Baganza - confinato superiore (alimentazione appenninica).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente bonifico bancario, sul conto corrente Banco Posta coordinate bancarie: **IBAN: IT94H0760102400001018766103,**

oppure bollettino di conto corrente postale n. **1018766103** intestato a: **REGIONE EMILIA-ROMAGNA – DEMANIO IDRICO EMILIA OVEST**, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno; per l'anno 2021 il canone è determinato in 164,40.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al 31.12.2025 in considerazione del risultato della valutazione di rischio rilevata attraverso il metodo ERA suggerito dalla "Direttiva Derivazioni" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017 dell'Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po) (Repulsione);

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli

adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

3. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno

determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

COMPATIBILITÀ DELLA RICHIESTA IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DI UTILIZZO (DGR 1415/2016).

Trattandosi di un uso per Irrigazione finalizzato ad un comparto irriguo dichiarato complessivo di circa Ha 1,0 a prato stabile, a pioggia (efficienza media del 70%) per una richiesta di 6.500 mc annui, le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta non sia compatibile sulla base dei contenuti della DGR n. 1415/2016 in quanto per un fabbisogno teorico complessivo delle colture di 6.285,7* mc inferiore dei 6.500 mc richiesti.

La concessione dovrà essere limitata ai quantitativi massimi previsti con DGR 1415/16 e quindi a 6.286 mc/anno

*Fabbisogno teorico calcolato tenendo conto di eventuali perdite dei sistemi irrigui.

In considerazione al risultato della valutazione di rischio rilevata attraverso il metodo ERA suggerito dalla “Direttiva Derivazioni” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017 dell’ Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po) (Repulsione), occorre definire monitoraggi specifici relativi in particolare al trend piezometrico (nel caso specifico superiore ai -0,5) per avere un quadro maggiormente esaustivo della situazione locale.

In tale contesto, infatti, la soggiacenza nella zona di interesse, risulta con un deficit elevato ed il trend piezometrico negativo e di conseguenza la criticità complessive del prelievo è da considerarsi “media”

E’ fatto pertanto obbligo al concessionario l’ osservanza delle seguenti prescrizioni:

- Installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate;
- La durata della concessione è limitata a 5 anni;
- Predisposizione di un piano di monitoraggio finalizzato alla definizione del quadro conoscitivo relativo allo stato del corpo idrico con particolare attenzione al parametro del “trend piezometrico”;
- Predisposizione di un piano che preveda l’adozione di modalità di utilizzo della risorsa che comportino un risparmio idrico della risorsa;
- In occasione della presentazione del rinnovo si dovrà presentare uno studio, basato sui risultati di un monitoraggio sitospecifico, che indichi l’influenza del pozzo sull’andamento del trend piezometrico dell’acquifero interessato ed una revisione delle modalità di utilizzo della risorsa che preveda un risparmio dei volumi prelevati.
- La concessione, all’atto del rinnovo potrà essere sottoposta a revisione in relazione all’esito degli approfondimenti conoscitivi effettuati.
- Monitoraggio della falda - Il concessionario è tenuto ad effettuare le misurazioni della falda almeno due volte durante l’anno (indicativamente in primavera ed in autunno) e a trasmettere i risultati rilevati al SAC territorialmente competente e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.